

FOGLIO INFORMATIVO

1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 120-decies del TUB, si esplicitano di seguito i dati societari del mediatore creditizio:

- Denominazione Sociale: **Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l.**;
- Sede legale e operativa: Via Sannio n° 3, 20137 – Milano;
- Tel. 025555111 - Fax. 0256561650;
- sito internet: www.facile.it;
- e-mail: info.mutuiprestiti@facile.it;
- e-mail certificata facile.itmutuiprestiti@pec.it;
- e-mail informazioni: info.mutuiprestiti@facile.it;
- e-mail reclami: reclami.mutuiprestiti@facile.it;
- Iscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi - OAM - n° M23;
- Iscrizione verificabile all'indirizzo www.organismo-am.it/elenco-mediatori-crediti
- Iscrizione IVASS sezione E n. E000311568;
- C.F e P.IVA 02959700168 - REA MI-2549865 - Capitale sociale € 250.000,00 i.v.

2. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 120-DECIES, 4° COMMA, D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 SUL COLLABORATORE DI FACILE.IT MUTUI E PRESTITI S.R.L. CON IL QUALE IL CLIENTE ENTRA IN CONTATTO

Nome e cognome _____ nato/a _____

provincia di _____ il ____ / ____ / ____ Codice fiscale _____

presta l'attività di mediazione creditizia in qualità di **collaboratore di Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l.**

3. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- La Mediazione Creditizia è l'esercizio di un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali.
- L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 septies Tub ed ai loro dipendenti e collaboratori.
- L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti iscritti presso l'elenco tenuto dall'Organismo (OAM - Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) come previsto dall'art.128 undecies TUB.
- Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.
- Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l., in qualità di Mediatore Creditizio, può agire con banche e/o intermediari finanziari convenzionati o non convenzionati. In entrambi i casi il mediatore è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i. Il Cliente può individuare l'elenco completo delle banche e/o intermediari finanziari convenzionati con Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l. al seguente link: www.facile.it/mutui/mutui-e-prestiti/informativa.html.
- Il Mediatore Creditizio non può concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

Rischia

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte di banche o intermediari finanziari, né è responsabile nei confronti degli stessi.

La Mediazione Creditizia può prevedere l'attività di raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario erogante.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Provvigione (mutui e credito al consumo)

Le Provvigioni spettanti a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. a seguito dell'approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario poste a carico del Cliente sono indicate nella tabella seguente e sono da calcolarsi sul capitale accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario erogante:

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima sul valore erogato
Credito ipotecario	5.00%
Prestito personale	0.00%

La provvigione verrà determinata dalle parti, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

La medesima provvigione sarà comunque dovuta dal Cliente anche nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare la conclusione del finanziamento a seguito dell'approvazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/TEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

In ogni caso, le Provvigioni di mediazione creditizia spettanti a Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l. dovranno rispettare la misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari eroganti il finanziamento richiesto.

Il diritto al compenso sorge al momento dell'approvazione del finanziamento da parte dell'ente. Nel caso in cui l'ente deliberi un finanziamento a condizioni diverse da quelle preventivate, il compenso, calcolato sempre applicando sulla somma deliberata la medesima percentuale convenuta tra le parti, dovrà invece essere corrisposto al momento dell'accettazione da parte del richiedente.

Provvigione (cessione del quinto, anticipo TFS, delega di pagamento)

Le Provvigioni spettanti a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. a seguito dell'approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario poste a carico del Cliente sono indicate nella tabella seguente e sono da calcolarsi sul capitale accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario erogante:

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima sul valore erogato
Cessione del quinto	12.50%
Anticipo TFS	4.00%
Delega di pagamento	12.50%

Il compenso per l'attività di mediazione sarà trattenuto al momento dell'erogazione del ricavo netto del finanziamento intermediato unicamente dall'istituto di credito mutuante prescelto, secondo le condizioni contrattuali in essere tra Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l. e il medesimo istituto.

Il compenso provvigionale sarà determinabile sulla base del prodotto e del finanziatore prescelto per l'erogazione del finanziamento stesso. Il compenso sarà dunque concordato tra le parti, nei limiti massimi esposti in tabella, nel momento di individuazione del finanziamento, e verrà puntualmente riportato nella documentazione precontrattuale e contrattuale.

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/TEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario

L'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. per l'attività svolta non è al momento noto.

In ogni caso, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-*decies*, comma 1, lett. g), del TUB l'importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. sarà comunicato al Cliente attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".

L'eventuale provvigione che Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Spese

Laddove previste dagli accordi con gli istituti eroganti, sono a carico del cliente le spese sostenute per la certificazione documentale, che vengono determinate nella misura massima di **€ 70,00 iva inclusa**, per soggetto esaminato.

Ad eccezione di quanto sopra, non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione di mediazione creditizia.

Sono a carico del Cliente le spese di istruttoria e perizia relative al finanziamento richiesto a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario erogante, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al finanziamento.

Penali

In caso di violazione del diritto di esclusiva riconosciuto a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l., il Cliente è tenuto al pagamento, a titolo di penale, in favore di Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. di una somma pari ad **€ 1.000,00 (mille/00)**, salvo la risarcibilità del danno ulteriore.

Tipologie di operatività

Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. può agire in qualità di Mediatore Creditizio convenzionato o non convenzionato con banche ed intermediari finanziari.

5. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Termine di esecuzione del servizio

Il Contratto di Mediazione Creditizia ha una durata massima di 180 giorni dalla data della sua conclusione e per tale periodo è conferito in forma esclusiva e irrevocabile.

Finalità

Il Contratto di Mediazione Creditizia (di seguito, per brevità, "Contratto") è finalizzato al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Principali Diritti del Cliente.

Il cliente ha diritto a:

- di avere a disposizione e di poter asportare copia del (i) “Foglio Informativo”, datato ed aggiornato. Il Foglio informativo è messo a disposizione presso ciascun locale identificabile come “Facile.it Store” o “Agenzia FMP” aperto al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di Facile.it (www.facile.it), nonché (ii) copia del documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura, (iii) Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.
- qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.
- di ricevere dal mediatore creditizio (nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dalla Clientela per il successivo inoltrare all’ente erogante) prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all’operazione di finanziamento offerta dal soggetto erogante e, se prevista, la Guida relativa al prodotto proposto. In particolare, il cliente ha diritto a ricevere copia del “Foglio Informativo” relativo all’operazione di finanziamento offerta dai finanziatori, ovvero, nel caso di credito immobiliare ai consumatori (es mutuo ipotecario), il documento “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori”. Nel caso invece in cui il prodotto offerto rientri nel “credito ai consumatori” di cui al Titolo VI – Capo II del TUB, il cliente ha diritto a ricevere le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (c.d. SECCI, acronimo di Standard European Consumer Credit Information).
- di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi.
- Nel caso di credito immobiliare ai consumatori di cui al Titolo VI – Capo I-bis del TUB, il Mediatore Creditizio fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» (PIES). Il modulo è consegnato tempestivamente, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all’articolo 120-undecies, comma 1 del TUB, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta.
- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta.
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.
- Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l. potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, fornisce al cliente informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore ex art.120 decies, 2° comma del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche. Tali informazioni possono essere richieste a Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l. a mezzo raccomandata A/R da inviarsi all’indirizzo di seguito riportato: Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l., via Sannio, 3 – 20137 Milano (MI).

Obblighi del Cliente

- Il Cliente ha l’obbligo di fornire a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. dati, notizie e documentazione autentici, completi e aggiornati.
- Il Cliente ha l’obbligo di dichiarare a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; il Cliente è obbligato a darne immediata dichiarazione scritta a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. anche nel caso in cui tali eventi dovessero insorgere durante la fase di istruttoria.

- Il Cliente ha l'obbligo di non conferire incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. qualsiasi notizia rilevante e che incida sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni siano esse verso Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. siano esse verso la banca o l'intermediario erogante.
- Il Cliente ha l'obbligo di fornire a Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria del finanziamento oggetto del contratto di Mediazione Creditizia, le eventuali integrazioni e aggiornamenti documentali richiesti in fase di istruttoria.
- Il Cliente ha l'obbligo di manlevare e tenere indenne Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di documentazione non autentica, incompleta e non aggiornata e nel caso di dichiarazioni rese non conformi al vero.

Obblighi del Mediatore Creditizio

- Mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto.
- Adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- Comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e adempiere l'incarico ricevuto nel rispetto delle normative di riferimento.
- Rispettare il segreto professionale.
- Provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Limitazioni nei rapporti tra Mediatore Creditizio e Cliente

- La Mediazione Creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente, né i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento, né l'entità delle spese di istruttoria e perizia richieste da parte della banca o dell'intermediario erogante. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al Cliente che si rivolga al Mediatore Creditizio. Tutte le attività sopra indicate sono di esclusiva pertinenza delle banche e degli intermediari finanziari, pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita al Mediatore Creditizio.
- Il Contratto di Mediazione Creditizia ha una durata determinata di 180 giorni dalla sua sottoscrizione e per tale periodo è conferito in forma esclusiva e irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di comunicazione per entrambe le parti.
- Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ha facoltà di recedere, entro e non oltre 14 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Mediazione Creditizia, a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la Sede di Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l., Via Sannio 3 - 20137 Milano.
- Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di Mediazione Creditizia sottoscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la Sede di Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l., Via Sannio 3 - 20137 Milano. Il reclamo potrà essere presentato anche sul sito internet di Facile.it Mutui e Prestiti www.facile.it nella pagina reclami attraverso la compilazione e l'invio dell'apposito modulo oppure inviando una e-mail all'indirizzo reclami.mutuiestipiti@facile.it.

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi:

- (I) nominativo/denominazione del Cliente;
- (II) recapiti del Cliente;
- (III) data del contratto di mediazione;
- (IV) motivazione del reclamo;
- (V) richiesta nei confronti di Facile.it Mutui e Prestiti s.r.l.

Il reclamo verrà trattato entro 30 giorni dal ricevimento.

- Tentativo di conciliazione: Il consumatore e Facile.it Mutui e Prestiti prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria possono tentare, o tentano se ciò è obbligatorio in base alla vigente normativa, la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

- Il consumatore e Facile.it Mutui e Prestiti possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Nel caso dovessero insorgere controversie relative al Contratto di Mediazione Creditizia sottoscritto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso e applicabile.

LEGENDA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamento: finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

Provvigione: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di Mediazione Creditizia.

Offerta fuori sede: l'attività di Mediazione Creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale adibito al ricevimento del pubblico da parte del Mediatore Creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco unico (D.Lgs. 141/10) rispettivamente, agli articoli 106 e ex 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e Creditizia.

OAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

TAEG: il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La L. 262/05 stabilisce con l'art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare nel calcolo.

TEG: acronimo di Tasso Effettivo Globale, è il tasso associato ad un finanziamento ai sensi della legge 108/96 (Norme Antiusura): espresso in percentuale su base annua, fornisce un'indicazione del costo complessivo del finanziamento includendo, oltre alla somma finanziata e ai relativi interessi da corrispondere al creditore, le spese accessorie ad esclusione di quelle assicurative e per imposte e tasse. Proprio questa esclusione lo differenzia dal TAEG.

ISC: è l'Indicatore Sintetico del Costo del credito concesso, espresso in percentuale annua. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Il presente documento è redatto da Facile.it Mutui e Prestiti S.r.l. in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.07.2009 e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. n. 385/1993 ("Testo Unico Bancario – TUB) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", così come successivamente integrato e modificato. Le informazioni contenute nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.